

COPIA

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 19 del 08-03-16**

OGGETTO

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI
2016/2018 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di marzo alle ore 14:00, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESEDE il Presidente sig. Ignesti Federico.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

Ignesti Federico	Presidente	P
Omoboni Paolo	Assessore	P
Mongatti Giampiero	Assessore	P
Passiatore Stefano	Assessore	P
Scarpelli Claudio	Assessore	P
Triberti Tommaso	Assessore	P
Menghetti Cristian	Assessore	A
Izzo Roberto	Assessore	P

ne risultano **PRESENTI** n. 7 e **ASSENTI** n. 1.

PARTECIPA il Dott. Ascantini Carmela in qualità di **SEGRETARIO**, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 20 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale anni 2016/2018 - Approvazione" ed allegata al presente provvedimento divenirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso Dirigente proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 20 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente l'oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

INDI LA GIUNTA, stante l'urgenza,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 39, comma 1 e comma 19 della Legge 27.12.1997, n. 449 il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale stabilisce che:

- comma 1: "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni...";
- comma 3: "Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ...";
- comma 4: "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449...";
- comma 4bis: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";

VISTO l'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale:

- "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- "Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare delle nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n° 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.";

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8 (Assunzioni di personale) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che dispone: "A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VISTO l'art. 1, comma 562 (Limiti alle assunzioni di personale) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come da ultimo modificato dal D. L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008; tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di

lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

RILEVATO che le Unioni di comuni sono enti non soggetti al Patto di stabilità;

CONSIDERATO che l'art. 76 comma 7 del decreto legge 112/2008 e s.m.i. il quale poneva, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale è stato abrogato per effetto dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, in ultimo modificato con D.L. 90/2014, ai sensi del quale:

- le PP.AA. possono avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate e continuative nel limite massimo del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- le limitazioni previste dal comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, del 9/2/2015 n. 2, la quale ha chiarito, che per gli enti locali in regola con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006 il limite massimo di spesa per il lavoro flessibile è quello sostenuto per le medesima finalità nell'anno 2009 (100%);

DATO ATTO che sono in corso le verifiche in merito al rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 562 ed al limite di cui all'art. 9 comma 28 sopra citato, entrambi con riferimento all'ultimo esercizio chiuso (anno 2015);

RICHIAMATO il D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO in particolare l'art. 4 "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego" ovvero:

- il comma 6 che consente alle PP.AA. (a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2016) di bandire, nel rispetto del limite finanziario di cui all'art. 35 comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente, tra gli altri, a coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla dipendenze dell'amministrazione. Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013/2014/2015/2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%;
- il comma 9 che consente alle PP.AA. che nella delibera di programmazione del fabbisogno riferita agli anni 2013 – 2016 prevedono di effettuare le procedure speciali di cui all'art. 4 comma 6, di prorogare, fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31/12/2016 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, i contratti di

lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze;

CONSIDERATO che l'art. 35 comma 3-bis (Reclutamento del personale) del D. Lgs. 165/2001 consente alle PP.AA. di avviare procedure speciali di reclutamento nel limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

VISTA la circolare n. 5 del 21/11/2013 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 101/2013, in particolare per quanto concerne le procedure di reclutamento speciali temporanee di cui all'art. 4 comma 6 e l'istituto della proroga finalizzata di cui al comma 9, precisando che le proroghe finalizzate devono essere coerenti, oltre che con il fabbisogno di personale e le risorse finanziarie disponibili, con i posti in dotazione organica vacanti e le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino nel corso del quadriennio preso a riferimento (2013/2016);

VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) la quale:

- al comma 424 prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;
- al comma 426 stabilisce che il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6,8 e 9 del decreto legge 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31/12/2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali;

VISTA la circolare 30/01/2015 n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Ministero Affari regionali, recante le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430 della legge 190/2014);

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/3/2015 (DFP 20506 P-4.17.1.7.4) che chiarisce taluni aspetti particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina normativa sulla ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, la quale conferma, tra l'altro, la proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione, differita agli anni 2017 e 2018 in base a quanto disposto dal comma 426 dell'art. 1 della legge 190/2014;

VISTO il decreto legge 78/2015, convertito con modificazioni nella legge 125/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (...)" il quale, all'art. 5, stabilisce che il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'art. 1 comma 423 della legge 190/2014. Il transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità e la sostenibilità di bilancio. Fino al completo riassorbimento del personale, è fatto divieto agli enti locali di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fatte salve quelle effettuate per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque

mesi nell'anno solare, non prorogabili;

VISTO il DM 14/09/2015 (pubblicato in G.U. del 30/09/2015) recante i criteri e la tempistica per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

VISTA la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) la quale:

- all'art. 1 comma 229 stabilisce che le Unioni possono fare assunzioni, dal 2016, nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- all'art. 1 comma 234 stabilisce che per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 della legge 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Il completamento della procedura di ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "Mobilità.gov" a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.

DATO ATTO che sono ancora in corso le procedure relative alla ricollocazione del personale in soprannumero di cui alla legge 190/2014 ed al decreto legge 78/2015 ma da più parti si ritiene che non vi saranno in ultimo esuberanti da ricollocare nel territorio toscano;

VISTA la programmazione del fabbisogno di personale 2015/2017, approvata con deliberazione di Giunta n. 45 del 16/06/2015 come modificata dalla deliberazione di Giunta n. 88 del 24/11/2015, elaborata alla luce delle novità apportate dalla legge 190/2014 e dal decreto legge 78/2015, la quale, tra l'altro:

- ha previsto la copertura di due posti (1 posto cat. C1, profilo Esperto in promozione territoriale e turistica e 1 posto cat. D1 profilo Specialista servizi agroforestali) mediante procedure di stabilizzazione nel 2017 e conseguentemente ha autorizzato le cd. "proroghe finalizzate" (art. 4 comma 6 e 9 decreto legge 101/2013) dei rapporti in corso;
- ha previsto l'assunzione, per il 2016, di n. 3 agenti di polizia municipale provenienti dalla ricollocazione della polizia provinciale (art. 5, commi 1 e 5, del D.L. 78/2015), in deroga ai limiti assunzionali dell'Unione;

RITENUTO, nelle more della chiusura delle procedure di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, di dover effettuare la programmazione delle assunzioni nel triennio 2016/2018, programmazione che avrà seguito solo se e quando l'Unione avrà ufficialmente riacquisito le proprie facoltà assunzionali;

CONSIDERATO:

- che nel 2014 sono intervenute n. 2 cessazioni non coperte (Cappelletti Vinicio e Biancalani Alfredo entrambi di categoria C) per una spesa pari ad € 59.080,92;
- che nel 2015 sono intervenute n. 3 cessazioni non coperte (Innocenti Rossana, Ganzarolli Giuliana di categoria C e Venturini Marzia di categoria D) per una spesa annua di € 91.254,74;
- che nel 2016 è prevista la cessazione della dipendente Antonella Crescioli, categoria C, per una spesa annua di € 29.540,46;
- che nel 2015 sono altresì cessati n. 2 dipendenti di categoria D (Marchi Enrico e Melani Chiara), dimessi dal servizio in quanto assunti nel comparto Scuola, con diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova della durata di 1 anno.

In relazione a dette cessazioni, la copertura è rinviata ad un successivo momento, allorquando la vacanza dei posti possa dirsi definitiva;

RITENUTO di rivedere il programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato come segue:

BUDGET disponibile anno 2016

Totale cessazioni 2014/2015 pari a 5 unità; totale spesa cessazioni € 150.335,66 (€ 59.080,92 + € 91.254,74).

Si prevede l'assunzione di n. 2 unità ovvero 1 D3 amministrativo e 1 D1 amministrativo per una spesa di € 69.044,39 che "compensano", tra l'altro, le due stabilizzazioni (dott.ssa Marchi Francesca e Graziani Carolina) effettuate nel 2014;

BUDGET disponibile anno 2017

N. 4 cessazioni (3 cessazioni residue 2014/2015 più una cessazione 2016); spesa utilizzabile € 110.831,73 (residuo anno precedente 81.291,27 più cessazione Crescioli € 29.540,46).

Si prevede l'assunzione di 3 unità ovvero 1 D1 Specialista servizi economico amministrativi, 1 C Esperto in promozione territoriale e turistica mediante procedura speciale temporanea ex art. 4 D.L. 101/2013, già programmata nel 2015, e già differita, per effetto dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e del successivo comma 426 al 2017, 1 unità di categoria D1 profilo Specialista servizi agroforestali mediante procedura speciale temporanea ex art. 4 D.L. 101/2013 differita, mediante proroga ex art. 4, comma 9 del D.L. 101/2013 e della legge 190/2014 al 31/12/2017. La spesa totale delle tre assunzioni è di € 94.415,28.

Residua 1 cessazione ed una spesa di 16.416,45.

CONSIDERATO che è in corso n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato categoria giuridica D1, profilo Specialista servizi economico amministrativi, con il dott. Francesco Piras, assunto il 7/4/2015 per un anno (scadenza 6/4/2016);

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

VISTO il decreto Legislativo 81/2015 che ha abrogato, con l'*art. 55, comma 1, lett. b)*, il decreto legislativo 368/2001, e recante, al capo III, la disciplina del lavoro a tempo determinato;

VISTO in particolare dell'art. 22 relativo alle proroghe ed ai rinnovi;

RITENUTO che sussistano le condizioni per disporre una proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del dott. Piras, fino al 31/12/2016, come da nota allegata al presente atto;

ATTESO che il presente atto è sottoposto al parere del Revisore dei Conti ex art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (manovra finanziaria 2002);

RILEVATA per questo Ente l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001 come sancito dalla giunta con proprio provvedimento in data odierna;

VISTO altresì il Piano triennale delle azioni positive (2016-2018) in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) approvato dalla Giunta dell'Unione, a norma dell'art. 6, comma 6 del D.Lg 165/2001, con proprio provvedimento n. 11 del 2/2/2016;

ATTESO che del presente atto viene resa informativa alle R.S.U dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in forza del Decreto del Presidente n. 1 del 27/01/2016 che conferisce alla scrivente le funzioni dirigente del Servizio Affari Generali , comprese le funzioni di Datore di Lavoro/Capo del Personale ex art. 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attualmente vigente;

PROPONE

1. DI APPROVARE la programmazione triennale di fabbisogno di personale (annualità 2016/2018) come di seguito specificato e secondo i contenuti dell'allegato prospetto (ALL/A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- anno 2016 copertura di n. 2 posti dei quali uno di cat. D1 profilo amministrativo contabile e uno di cat. D3 profilo amministrativo contabile;
- anno 2017 copertura di n. 2 posti di cat. D1 di cui n. 1 con profilo amministrativo contabile e n. 1 con profilo agroforestale mediante stabilizzazione ex art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013, nonché n. 1 posto di cat. C profilo esperto in promozione territoriale turistica art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013.
- anno 2018 non disposta per adesso alcuna copertura di posti, in attesa di ulteriori cessazioni e/o della vacanza "definitiva" dei due posti lasciati dai dipendenti cessati Enrico Marchi e Chiara Melani;

2. DI DARE ATTO che le assunzioni saranno effettuate solo se e quando sarà terminato il blocco delle assunzioni imposto dalla legge 190/2015 introdotto per consentire il riassorbimento del personale degli enti di area vasta in soprannumero;

3. DI DARE MANDATO alla scrivente in ordine alla proroga, sussistendone i presupposti di legge, del rapporto di lavoro a tempo determinato con il dott. Francesco Piras;

4. DI DARE ATTO che le assunzioni di cui ai punti 1 e 3 saranno effettuate dopo aver verificato il rispetto degli ulteriori vincoli assunzionali e di spesa in capo a questa amministrazione e previsti dall'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, ovvero dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. con riferimento all'ultimo esercizio chiuso (anno 2015);

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al parere dell'organo di revisione ex art. 19 comma 8 L. 448/2001;

6. DI DARE ATTO che viene resa informativa alle RSU ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999 con comunicazione in data odierna;

7. DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto all'acquisizione del parere del Revisore previsto dall'art. 19, comma 8 L. 448/2001;

8. DI DARE MANDATO all'Ufficio Risorse Umane degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Carmela Ascantini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 19 DEL 08-03-16

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI
2016/2018 - APPROVAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49, Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Borgo San Lorenzo, 07-03-16

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 07-03-16

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ignesti Federico

Il SEGRETARIO
F.to Ascantini Carmela

≡

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro

318 per quindici (15) giorni consecutivi dal 16-03-16 al 31-03-16 ai
sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 01-04-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI

≡

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 27-03-16, per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267);

Borgo San Lorenzo, 29-03-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI

≡

ALLEGATO N. A

PROPOSTA DELIBERA GIUNTA UNIONE n. 20 DEL 04/03/2016

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2016 / 2018

Piano annuale assunzioni 2016

n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	NOTE	vacanti
1	Specialista in servizi economico amministrativi	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D1		4
1	Funzionario servizi economico amministrativi	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D3		1

Piano assunzioni anno 2017

n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	NOTE	vacanti
1	Esperto in promozione territoriale e turistica	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	C1		1
1	Specialista in servizi agro-forestali	Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione	D1		3
1	Specialista in servizi economico amministrativi	Servizio Affari Generali	D1		4

Piano assunzioni anno 2018

n. posti	Profilo professionale	destinazione	cat. giur.	NOTE	vacanti